



**Assessorato Reg.le delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5° "Ufficio Elettorale"**

www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale

Palermo, li 7 SET. 2017

Prot. n. 14386

OGGETTO: Elezioni Amministrative 2017 Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), turno straordinario, ai sensi dell'ex art. 143 comma 10 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 67. Trasmissione del Decreto Assessoriale di indizione comizi elettorali.

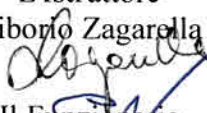
Responsabile ad interim del Servizio: Margherita Rizza. Tel. 091 7074606.

All. n. 1

All'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni Servizio Comunicazione
Politica e Risoluzione di Conflitto di
Interesse
Centro Direzionale
Isola B5 C.A. Torre Francesco
80143 – NAPOLI
p.e.c. : agcom@cert.agcom.it

Al Comitato Regionale per le
Comunicazioni
Via Gen.le Magliocco n.46
PALERMO
mail: corecom@regione.sicilia.it

Per quanto di competenza, si trasmette copia del Decreto Assessoriale n. 265 del 6 settembre 2017, in corso di pubblicazione nella G.U.R.S., con il quale si è provveduto a fissare per il giorno di domenica 5 novembre 2017, i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME).

L'Istruttore
Liborio Zagarella

Il Funzionario
Giovanni Scafidi




Il Dirigente ad interim
Margherita Rizza





Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il “T.U. delle leggi per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana”, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, come modificato dal D.P. 15 aprile 1970, n. 1, ed in particolare l’art. 8 che individua nell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali l’organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme per l’effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative”;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica”;

VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme per l’elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l’elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D.Lgs. P.Reg. 20 agosto 1960, nr.3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, nr.7. Titolo II”;

VISTO il decreto legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito con Legge 16 luglio 1994, n. 453;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”;

VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, nr.35, recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale*”;

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 6, recante “*Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*”;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7, recante “*Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di eleggibilità alla carica di sindaco*” ed in particolare l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, rubricato “*Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco*”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2013, n. 8, recante “*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*”;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, recante “*Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei Consigli circoscrizionali, disposizioni varie*”;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante “*Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali*”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante, “*Disposizioni in materia di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali . Modifica di norme in materia di organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 2015 con il quale è stata nominata , per un periodo di diciotto mesi, la commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) , a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 febbraio 2017 con il quale la durata della gestione commissariale del comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) è stata prorogata per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi;

VISTA la comunicazione prot. n. 273/17/EI del 25 agosto 2017 della Prefettura di Messina in ordine alla scadenza del commissariamento per infiltrazioni di tipo mafioso del comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) ;

VISTO l'art. 143 del D.lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 2, comma 30 della Legge n. 94/2009, per il quale, qualora la scadenza del commissariamento per infiltrazione di tipo mafioso cade nel secondo semestre dell'anno, le nuove elezioni si svolgono in un turno straordinario compreso tra il *15 ottobre ed il 15 dicembre*;

RITENUTO conseguentemente di dovere indire i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) per il giorno di **domenica 5 novembre 2017**, giusta delibera della Giunta Regionale n. 365 del 31.08.2017;

VISTO il dato relativo alla popolazione del comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) così come risultante dal censimento 2011;

DECRETA

Art. 1 – Per il giorno di **domenica 5 novembre 2017** è fissata l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Mazzarrà Sant'Andrea (ME).

Art. 2 – Le operazioni di voto, a norma dell'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 si svolgeranno nella sola giornata di domenica 5 novembre 2017 dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

Art. 3 – Il presente decreto sarà comunicato al Presidente della Corte di Appello competente per territorio, e, per mezzo del Prefetto, ai Commissari Straordinari, i quali ne daranno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonché al Presidente della Commissione elettorale circondariale.

Art. 4 - Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art.68, comma 5 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 06-08-2017



L'ASSESSORE
On.le A.L. Lantieri

Lantieri

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Maurizio Pirillo

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO 5
Dott.ssa Margherita Rizza

Rizza